



CIRCOLARI INFORMATIVE

17 dicembre 2025

RIPRODUZIONE VIETATA

CRIPTOVALUTE

Dichiarazione dei redditi

Gentili Clienti,

è senz'altro di attualità il tema della tassazione dei guadagni da criptovalute.

La regola generale è che costituiscono reddito le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

Occorre quindi esaminare i concetti principali fissati dalla norma.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto attività originano sempre materia imponibile.

Le operazioni rilevanti ai fini della tassazione sono principalmente le seguenti:

- Cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto attività;

- Cessione a titolo oneroso di utility token (diritto di acquistare a termine cripto valute);
- Attività di staking (wallet di cripto attività utilizzato a garanzia di transazioni);
- Cessione a termine di cripto valute;
- Cessione di NFT (certificati digitali).

Non sono invece soggette a tassazione le permuta tra cripto attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

L'imponibile da destinare a tassazione si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è



CIRCOLARI INFORMATIVE

17 dicembre 2025

RIPRODUZIONE VIETATA

documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

La normativa fiscale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% (che dal 2026 potrebbe passare al 33%) sui redditi derivanti dall'utilizzo di crypto attività. Per il contribuente che si avvale di intermediari rimane la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato.

Pertanto chi detiene crypto attività nella propria dichiarazione dei redditi deve compilare due distinti quadri:

- Il quadro RW per indicare il semplice possesso in base al valore di mercato delle crypto attività al termine del periodo di imposta ed il luogo in cui esse sono detenute oppure indicare il valore nominale se si tratti di attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati;
- Il quadro RT per indicare le plusvalenze generate dalla cessione di crypto attività.

Evoluzione prevedibile della normativa

Dal 1° gennaio 2026 partirà il meccanismo di raccolta dei dati dei possessori di

criptovalute che sarà oggetto di scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali. A questo scambio di informazioni partecipano 47 Paesi pertanto anche Paesi non Ue come Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Israele, Sudafrica e molti altri. Successivamente si aggiungeranno altri 27 Paesi.

Per questo motivo dal 2026 gli operatori che offrono servizi relativi alle crypto attività saranno obbligati a identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale, monitorare i movimenti e saldi e trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali nazionali. Gli operatori del settore saranno identificati con la sigla CASP e dovranno operare secondo il regolamento MICAR. Pertanto chi si affiderà ad operatori diversamente qualificati correrà il rischio di sanzioni e truffe.

Dal 2026 ai fini della tassazione potrebbe introdursi la possibilità di rivalutare le crypto attività e pagare un'imposta sostitutiva del 18% anziché quella ordinaria del 33%.

Nella speranza di essere riusciti a fornire un quadro utile e sintetico lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Dott. Roberto Multari